

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1<sup>a</sup> Convocazione – Seduta in modalità telematica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR.443/2019/R/RIF E S.M.I.**

L'anno duemilaventuno (2021) addì **VENTINOVE (29)** del mese di **GIUGNO (06)** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
3	GIACOMINI MOIRA	P	
4	MARIOTTI MARCO	P	
5	LORENZI DANIELA	-	A
6	CATTANEO MAURA	P	
7	GHIRARDI GIANMARIO	P	
8	MARIOTTI GUIDO	P	
9	MARIOTTI LUCA	P	
TOTALI		<b>8</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 2 (DUE) all'ordine del giorno.

## **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.20 DEL 29/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR.443/2019/R/RIF E S.M.I.**

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **VISTI:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
  - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
  - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
  - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

**DATO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**VISTI ANCHE:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- il Comune di Malonno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04/05/2020, ha approvato per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), confermando le tariffe relative all'anno 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 10/08/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le agevolazioni tariffarie a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2020 e' stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA NR. 443/2019/R/rif e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Malonno e quelli forniti dal gestore del servizio di trasporto raccolta, smaltimento come da documentazione trasmessa in data 16/04/2021 prot. n. 2022, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di Euro 468.303,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 267.532,00 e parte fissa pari a € 200.771,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 372.376,00 - di cui parte fissa € 145.519,20 e parte variabile € 226.856,80 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI. e riclassificato per la parte fissa e per la parte variabile per il rispetto dell'articolo 3 del MTR approvato con delibera ARERA nr. 443/2019/R/rif;

**CONSIDERATO** che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei

		Input dati		Comune di Malonno		
		Ciclo integrato RU		Ciclo integrato RU (TOT PEF)		
		Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C)		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune		
		Dato MTR (MTR)		Costi del/i Comune/i		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	$CR_T$	G		47.577	0	47.577
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	$CT_S$	G		639	0	639
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	$CT_R$	G		79.314	0	79.314
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	$CR_D$	G		163.502	0	163.502
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR	$COI_{EXP-TV}$	G		0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	$AR$	G		4.718	0	4.718
Fattore di Sharing	$b$	E		0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	$b(AR)$	E		2.831	0	2.831
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	$AR_{CONAI}$	G		35.610	0	35.610
Fattore di Sharing	$b(1+\omega)$	E		0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	$b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E		29.913	0	29.913
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	$RC_{TV}$	E-G		16.805	-4.751	12.055
Coefficiente di gradualità	$(1+y)$	E		0,50	0,50	0,50
Numero di rate	$r$	E		4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta	$(1+y)RC_{TV}/r$	E		2.101	-594	1.507
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			21.546	21.546
<b><math>\Sigma TF_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>		<b>C</b>		<b>260.388</b>	<b>20.952</b>	<b>281.340</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	$CS_L$	G		0	62.504	62.504
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	$CARC$	G		965	13.214	14.179
Costi generali di gestione	$CGG$	G		32.426	0	32.426
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	$CCD$	G		0	0	0
Altri costi	$CO_{AL}$	G		86	0	86
Costi comuni	$CC$	C		33.477	13.214	46.691
Ammortamenti	$Amm$	G		16.916	0	16.916
Accantonamenti	$Acc$	G		0	8.103	8.103
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G		0	0	0
- di cui per crediti		G		0	8.103	8.103
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		G		0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		G		0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto	$R$	G		7.367	0	7.367
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	$R_{uc}$	G		0	0	0
Costi d'uso del capitale	$CK$	C		24.283	8.103	32.386
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	$COI_{TF}$	G		0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	$RC_{TF}$	E-G		41.046	3.745	44.790
Coefficiente di gradualità	$(1+y)$	C		0,50	0,50	0,50
Numero di rate	$r$	C		4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta	$(1+y)RC_{TF}/r$	E		5.131	468	5.599
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			10.765	10.765
<b><math>\Sigma TF_b</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>		<b>C</b>		<b>62.891</b>	<b>95.054</b>	<b>157.945</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E		0	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Malonno		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C	323.279	116.006	439.285
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	4.280	4.280

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Malonno		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{EXP}^{TV,2021}$	E	0	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{EXP}^{TV,2021}$	E	0	0	0
Numero di rate $r'$	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}/r'$	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-33.445	-4.786	-38.231
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TV}$	E	-11.148	-1.595	-12.744
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-973	-91	-1.064
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})/RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E	-973	-91	-1.064
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	E	4	4	4
$\Sigma TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	248.267	19.266	267.532
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{EXP}^{TF,2021}$	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	67.208	-23.282	43.927
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$	E	22.403	-7.761	14.642
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	18.929	9.255	28.184
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})/RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E	18.929	9.255	28.184
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	C	4	4	4
$\Sigma TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	104.222	96.549	200.771
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	352.489	115.815	468.303

Grandezze fisico-tecniche	
raccolta differenziata %	66,84%
$q_{a-2}$ kg	1.427.898
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	24,93
fabbisogno standard €cent/kg	33,90
costo medio settore €cent/kg	0,00

Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $Y_1$	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $Y_2$	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $Y_3$	-0,05
<b>Totale g</b>	<b>-0,50</b>

		Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Malonno		
		Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
<b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>		C	0,50	0,50	0,50
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
	$rpl_{\sigma}$	MTR			1,70%
	coefficiente di recupero di produttività $X_{\sigma}$	E			0,10%
	coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{\sigma}$	E			0,00%
	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{\sigma}$	E			0,00%
	coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			3,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r</b>		C			4,60%
	$(1+r)$	C			104,60%
	$\sum T_{\sigma}$	C			468.303
	$\sum TV_{\sigma-1}$	E			283.571
	$\sum TF_{\sigma-1}$	E			72.429
	$\sum T_{\sigma-1}$	C			356.000
	$\sum \sigma / \sum T_{\sigma-1}$	C			131,55%
	$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			372.376
	delta $(\sum T_{\sigma} - \sum T_{max})$	C			95.927
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
	Riclassifica $TV_{\sigma}$	E			0
	Riclassifica $TF_{\sigma}$	E			0
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>					
		G	0	0	0

**Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)**

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	35.911	18.329	54.240	
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	21.694	-377	21.317	
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	6.302	-1.781	4.521	
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	15.392	1.404	16.796	
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relat.)	C	0	0	0	
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	22.509	-18.711	3.797	

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	57.851	-1.006	56.845
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3	3	3

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

## Comune di Malonno

### Ente d'ambito

#### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento.....</b>	<b>2</b>
3.1	Costi di competenza dell'Ente/Comune.....	2
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente .....</b>	<b>3</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	3
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	3
4.3	Costi operativi incentivanti .....	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	5
4.5.1	Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio .....	5
4.5.2	Valorizzazione dei coefficienti di gradualità.....	6
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	7
4.7	Scelta degli ulteriori parametri .....	7
4.7.1	Rateizzazione della componente a conguaglio.....	7
4.7.2	Metodo di valorizzazione dei contratti di <i>leasing</i> .....	7
4.7.3	Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF .....	7
<b>5</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>9</b>

## **1 Premessa**

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di Malonno è il Comune stesso.

Il Comune di Malonno per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con la società Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il Comune svolge direttamente con risorse proprio il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza ed affida a prestatori d'opera esterni minori, parte delle operazioni legati allo spazzamento strade e pulizia dei cestini.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore Valle Camonica Servizi con alcuni dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

La Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddetta Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

## **2 Relazione di accompagnamento al PEF**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., e relativi allegati, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

### **3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., e relativi allegati, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'Ente/Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Sono stati aggiunti ai dati presentati da Valle Camonica Servizi i costi dei servizi gestiti dal comune:

- l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile per il Comune applicata sui costi di Valle Camonica Servizi per il servizio dei rifiuti urbani prestato dalla società stessa;
- I costi del personale comunale per il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza
- I costi sostenuti verso altri prestatori d'opera per operazioni minori legati allo spazzamento strade e pulizia dei cestini

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

Tabella 1 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020

TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTO
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	1.170,24
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	3.109,40
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:	

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Malonno (di seguito anche "il Comune" o "l'Ente") si è avvalso della documentazione elaborata da una società di consulenza esterna e indipendente che ha svolto, per conto del gestore, una approfondita analisi di validazione e verifica dei documenti prodotti dal gestore, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti e provvedendo a descrivere i controlli effettuati e le relative risultanze in una relazione di validazione. La relazione citata non ha evidenziato osservazioni o riserve producendo un giudizio di completezza, coerenza e congruità sui documenti elaborati dal gestore. Si rinvia pertanto alla relazione di validazione allegata per la descrizione delle verifiche effettuate.

### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in  $(1 + \rho_a)$ .

Come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, l'importo delle tariffe dell'anno precedente è determinato facendo riferimento:

- al totale delle **entrate tariffarie 2020** così come determinate in applicazione del MTR, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCND<sub>TV</sub> eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");
- al totale delle **entrate tariffarie del 2019**, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia".

L'ente scrivente ha pertanto utilizzato le entrate tariffarie risultanti dal PEF approvato per l'anno 2019 quale base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita.

Il parametro  $\rho_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente  $PG_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

Come inoltre previsto dall'art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente  $C19_{2021}$  che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tale coefficiente, valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove necessario in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente.

Inoltre, come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, il coefficiente  $C19_{2021}$  può essere valorizzato ai fini della copertura:

- della rata annuale di recupero della componente di rinvio RCNDTV, ove questa sia stata valorizzata nel 2020,
- delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Di conseguenza l'ente ha deciso di valorizzare il coefficiente  $C19_{2021}$  nella misura indicata nel PEF allegato, in quanto la somma delle componenti RCUTV e RCUTF risulta avere valore positivo.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro  $\rho_a$  come rappresentato nel PEF Allegato.

Coefficiente	Descrizione	Valore
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$C19_{2021}$	Coefficiente per l'emergenza COVID-19	3%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	4,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato. Tuttavia il Comune, anche in considerazione delle condizioni contrattuali in corso con il gestore, intende rispettare il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e pertanto, considerando che ai sensi dell'art 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF: "In attuazione dell'articolo 2,

comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”, il Comune ha deciso di applicare valori inferiori.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

### 4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori  $QL_a$  e  $PG_a$ , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2021}^{exp}$  e  $COI_{TF,2021}^{exp}$  nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- ☉ sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- ☉ la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) e del perimetro (PG) delle attività effettuate dal gestore, l'ente non ha previsto di valorizzare le componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2021}^{exp}$  e  $COI_{TF,2021}^{exp}$ .

### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione, il limite alla crescita delle entrate tariffarie risulta inferiore alle tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021. Tuttavia, il Comune ha valutato, in considerazione delle condizioni contrattuali in corso con il gestore, che l'applicazione di tale valore inferiore non compromette l'equilibrio economico finanziario della gestione, nè l'efficacia e l'efficienza del servizio svolto sul territorio. Non viene pertanto richiesto un superamento del limite.

### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ( $RC_{TV,a}$ ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ( $RC_{TF,a}$ ) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

#### 4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”.

Il gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della presente relazione, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- ☉ rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- ☉ calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile  $\Sigma TV_{a-2}^{new}$  e le componenti di costo fisso  $\Sigma TF_{a-2}^{new}$  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- ☉ calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile  $RC_{TV,a}$  e fissa  $RC_{TF,a}$  ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2)  $\Sigma TV_{a-2}^{old}$  e  $\Sigma TF_{a-2}^{old}$ .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

#### 4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$  deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$ , così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ( $\Sigma TV_{a-2}^{old} + \Sigma TF_{a-2}^{old}$ ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 del MTR, ovvero nel caso di PEF per singolo Comune, fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  $CU_{eff_{a-2}}$  e il Benchmark evidenzia che:

- $CU_{eff_{a-2}} \leq \text{Benchmark}$

ed essendo la componente a conguaglio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$

I coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$ , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01
$\gamma_a$	<b>TOTALE</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,10</b>
$(1 + \gamma_a)$	<b>Coefficiente di gradualità</b>	<b>0,50</b>	<b>0,90</b>

L'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità al valore minimo, perseguendo il minor impatto economico sugli utenti del servizio, così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione e riportato nella tabella sopra esposta. Tale valorizzazione non vuole essere rappresentativa di un giudizio negativo sull'operato del gestore che, al contrario, ha raggiunto risultati più che soddisfacenti con riferimento a:

- gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata,
- l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo,
- la soddisfazione degli utenti del servizio.

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri ( $b$  e  $b(1+\omega)$ ) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- ⊗  $b$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ .
- ⊗  $b(1+\omega)$  è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  di cui al punto 4.5.2;  $\omega$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente, nella volontà di perseguire il minor impatto economico sugli utenti del servizio, pur confermando un giudizio positivo sulle attività svolte dal gestore, l'Ente scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di *sharing*  $b$  e  $\omega$  ai valori massimi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

#### 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

##### 4.7.1 Rateizzazione della componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato le rate atte al recupero della componente a conguaglio 2019 nella misura indicata nel PEF allegato pari a 4 rate, coerentemente con la volontà già dichiarata in merito alla valorizzazione degli altri parametri.

##### 4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing*

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.

##### 4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Come noto gli art. 2.2<sup>ter</sup> e 2.3<sup>ter</sup> del MTR prevedono la possibilità per l'ente di valorizzare ulteriori componenti aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- ⊗  $COV_{TV,2021}^{exp}$  è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- ⊗  $COS_{TV,2021}^{exp}$  è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;
- ⊗  $RCND_{TV}/r'$  è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove  $r'$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente  $RCND_{TV}$ , determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

L'Ente scrivente non ha ritenuto opportuno valorizzare nessuna delle componenti sopra citate.

- $RCU_{TV,a}$  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione ed il relativo importo è stato suddiviso in 3 annualità coerentemente con la valorizzazione degli altri parametri.

In merito alle componenti di costo fisso, per l'anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- $COV_{TF,2021}^{exp}$  è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'Ente scrivente non ha ritenuto opportuno valorizzare la componente sopra citata.

- $RCU_{TF,a}$  è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione ed il relativo importo è stato suddiviso in 3 annualità coerentemente con la valorizzazione degli altri parametri.

## 5 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2021 (PEF 2021)
Allegato 2	Documento tecnico redatto ai sensi del dPR 158/99, art. 8
Allegato 3	Fonti contabili obbligatorie del comune
Allegato 4	Dichiarazione di veridicità
Allegato 5	Relazione di validazione

MALONNO 28.05.2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(Dott. Giovanni Ghirardi)



# COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.**

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR.443/2019/R/RIF E S.M.I.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 29/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  
(Caforio Dott. Onofrio)



# COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.**

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR.443/2019/R/RIF E S.M.I.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 29/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  
(Onofrio Dott. Caforio)



costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

**CONSIDERATO** infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al piano economico finanziario **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione

**VISTA** la validazione del piano finanziario sottoscritta in data 14.04.2021 dal Validatore Utiliteam co. S.r.l.;

**RILEVATO** che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

**VISTO** il parere in merito alla regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da nr. 8 consiglieri presenti e votanti;


#### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare l'allegato "Piano economico finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021", secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, e l'allegata relazione di accompagnamento al suddetto Piano;
- 2) di dare atto che gli allegati al PEF sono depositati presso il Servizio Finanziario dell'Ente;
- 3) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 4) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per quanto previsto dal punto 3;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ghirardi Dott. Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Caforio Dott. Onofrio



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 12/07/2021 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.malonno.bs.it/](http://www.comune.malonno.bs.it/)), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO

12/07/2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO COMUNALE  
Ghirardi Onofrio  
(Barola Claudio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_